



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 73

DEL 22.12.2023

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA URBANA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL FENOMENO DELLA MOVIDA – FESTIVITÀ NATALIZIE 2023.

IL SINDACO

Visti:

- la Legge del 30/03/2001 n°125;
- il Decreto Legge 13/09/2012 n°158 così come convertito, con modificazioni, nella Legge 08/11/2012 n°8;
- gli articoli 650 e 686, 687, 688, 689, 690, 691 del Codice Penale;
- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267 e s.m.i.;
- la Legge 24/11/1981 n°689 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 01/03/1995 n°18 e s.m.i.;
- la Legge della Regione Siciliana del 22/12/1999 n°28 e s.m.i.;
- la Legge 18.04.2017 n. 48;
- il vigente Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Vittoria;
- l'Ordinanza Sindacale n. 31 dell'11/04/2022, che la presente annulla e sostituisce;

Preso Atto che nelle ore serali e notturne nelle vie e piazze di Vittoria e della frazione di Scoglitti confluiscono un gran numero di persone con conseguenti problemi di mantenimento del decoro e della sicurezza urbana;

Rilevato:

- che tali assembramenti, in più occasioni, sono degenerati in atti di violenza tra singoli e/o in risse tra gruppi di soggetti, alcuni dei quali caratterizzati da particolare efferatezza, che hanno costituito grave pericolo che ha minacciato l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che tali atteggiamenti sono amplificati dal consumo incontrollato di alcolici e superalcolici soventemente acquistati al di fuori delle attività di "pubblico esercizio" (comunque tenute per legge ad esercitare un controllo sulle somministrazioni effettuate) presso le attività commerciali che esercitano su area pubblica, attività di vicinato e attività di vendita mediante distributori automatici;

Considerato:

- che durante tali fatti alcuni soggetti hanno fatto uso dei contenitori per bevande in vetro o metallo (bottiglie e lattine) come contundente, al fine di cagionare una maggiore offesa alla vittima;
- la necessità di garantire l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica della popolazione, e prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità o di violenza, anche legati all'abuso di alcool;
- che nel centro storico della città e della frazione di Scoglitti continuano a verificarsi diffusi fenomeni di affollamento di persone, specie nelle ore serali e notturne, intente a consumare bevande alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza;

- che tali fenomeni si riscontrano anche oltre il centro storico e ciò determina una situazione di ulteriore pericolosità;
- che è stato riscontrato come l'approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene negli esercizi di vicinato, davanti ai quali di frequente stazionano gli avventori;
- che gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia segnalano che tali fenomeni continuano a manifestarsi;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Vittoria in data 26.11.2021 con le quali è stata presa in considerazione la necessità di ridurre fenomeni di assembramento all'interno del territorio del Comune di Vittoria, ivi compresa la sua frazione di Scoglitti.

O R D I N A

per le motivazioni esposte in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte, nel periodo **dal 22 dicembre 2023 e sino al 6 gennaio 2024, dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo**, su tutto il territorio del Comune di Vittoria, ivi compresa la frazione di Scoglitti:

1. A tutti i soggetti fisici e giuridici che esercitano la vendita di bevande di qualsiasi tipo su aree pubbliche a mezzo autonegozio e/o similare, agli esercizi di vicinato, ivi compresi quelli che si avvalgono di distributori automatici in qualunque modo funzionanti, ad eccezione di farmacie e parafarmacie per la vendita di bevande, alimenti liquidi o preparati medici in contenitori di vetro e/o lattina, per il periodo sopra indicato, di sospendere la vendita di alcolici e superalcolici (i distributori automatici di tali prodotti dovranno essere disattivati);
2. Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare, vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande alcoliche in contenitori o bottiglie di vetro precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purché la mescita avvenga all'interno dell'area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
3. Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti è fatto divieto a chiunque il consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite alcoliche o superalcoliche in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.
4. Ferma restando la generale regolamentazione per gli intrattenimenti musicali che si effettuano all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, nel periodo compreso tra il 22.12.2023 ed il 31.01.2024, nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico e dei limiti di intensità sonora di cui all'art.20 c.2 del vigente regolamento di Sicurezza Urbana, è possibile effettuare all'interno dei predetti locali audizioni (musica di sottofondo) sino alle ore 02,00, a condizione che dopo le ore 24,00 non si producano o propaghino suoni all'esterno degli stessi.
In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Resta fermo che occorre essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e che si concludono entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e che si concludono oltre le ore 24,00 (competenza della Questura).

Si dà atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.

Senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati, il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), così come stabilito con Delibera della G.M. n. 346 del 05/12/2019. Con la predetta Delibera della G.M. n. 346 del 05.12.2019, è stato altresì determinato che l'importo del pagamento della sanzione, effettuato oltre il sessantesimo giorno, con ordinanza motivata, è individuato nella somma pari al massimo della sanzione prevista di €.500,00 (cinquecento/00);

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on line* ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia:

- A S.E. il Sig. Prefetto di Ragusa;
- Al Sig. Questore di Ragusa;
- Alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio locale;
- Alle Associazioni di categoria;
- Alla Direzione di Polizia Municipale e Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Catania entro 60 giorni oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. I termini decorrono dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il Dirigente
f.to Dott. Gianpaolo Monaca

IL SINDACO
f.to On. Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal 22.12.2023 al 06.01.2024 e registrata al n.....del
registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO